

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3445

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIO PIETRO, PISANU, SPERANZA, COSTAMAGNA, BORTOLANI, MARZOTTO CAOTORTA, PATRIARCA, ORSINI, LOSPINOSO SEVERINI, PISICCHIO, SANGALLI, VAGHI, VECCHIARELLI, SABBATINI, BIANCHI FORTUNATO, BOTTARI, LURASCHI, BONALUMI, SBOARINA, DAL MASO, COCCO MARIA, BELLUSCIO, RENDE, BOFFARDI INES, FUSARO, CAIAZZA, BELUSSI ERNESTA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, DEL DUCA, RICCIO STEFANO, VILLA, REALE GIUSEPPE, GAVA, VETRONE, GARGANI, STELLA, MANCINI VINCENZO, MICHELI PIETRO, ZOLLA, DE LEONARDIS, MIROGLIO, EVANGELISTI, MONTI MAURIZIO.

Presentata l'8 febbraio 1975

Modifica dell'articolo 328 del codice penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto l'articolo 328 del codice penale prevede come reato il rifiuto, la omissione o il ritardo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio nel compimento di un atto dell'ufficio o del servizio. Il capoverso di tale articolo, tuttavia, statuisce che nei riguardi di un giudice o di un funzionario del pubblico ministero si ha omissione, rifiuto o ritardo solo quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile.

Tali condizioni sono contenute negli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile

che prevedono due ipotesi: 1) che vi sia stata frode o concussione; 2) che la parte interessata abbia fatto istanza per la emanazione del provvedimento richiesto e siano trascorsi almeno dieci giorni dal suo deposito nella cancelleria. L'azione civile, inoltre, non può essere esercitata senza la preventiva autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia e dopo che la Corte di cassazione abbia designato il giudice competente a trattare la causa.

La diversità di trattamento contenuta nel disposto dell'articolo 328 del codice penale non appare assolutamente giustificata, anche

perché per molti pubblici ufficiali non magistrati si tratta ugualmente di « decidere » sulla emanazione di un loro provvedimento.

Né la proposta soppressione può in maniera alcuna apparire lesiva della dignità ed indipendenza dell'ordine giudiziario in quanto si verte sempre in materia di commissione di un delitto, riferibile solo a determinata persona che abbia tale delitto commesso. Anche per il magistrato sussisterà il delitto se la omissione, il ritardo o il rifiuto siano « indebiti », e dolosi come

richiesto per norma generale per ogni delitto. Il giudizio, poi, sulla sussistenza e concorrenza di tutti gli elementi, materiali e psicologici perché sia elevato l'addebito e questo sia ritenuto fondato spetta solo ed esclusivamente all'ordine giudiziario.

Sarà la responsabilità e la dignità di ogni singolo magistrato che gli impedirà di omettere, rifiutare o ritardare « indebitamente » un atto del suo alto ufficio.

Si confida, pertanto, in una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il capoverso dell'articolo 328 del codice penale è abrogato.